

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1553 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 2018****relativa alle condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi***[notificata con il numero C(2018) 5370]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE stabilisce che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, introdotti nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un paese terzo, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale prescritto a partire dalla data della loro entrata nell'Unione. L'allegato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) contiene il modello di certificato fitosanitario prescritto.
- (2) La direttiva 2000/29/CE stabilisce che i certificati fitosanitari elettronici possono essere riconosciuti purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite dalla Commissione.
- (3) Il sistema TRACES, istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione ⁽²⁾ in conformità alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio ⁽³⁾, è lo strumento web della Commissione per la certificazione delle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie concernenti gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma ed embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante e per l'importazione nell'Unione di animali, sperma ed embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante. Esso consente di eseguire elettronicamente tutto il processo di certificazione e facilita lo scambio di informazioni tra i partner commerciali interessati e le autorità di controllo.
- (4) Il sistema TRACES consente di caricare le copie dei certificati fitosanitari in formato cartaceo rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi. I sistemi di certificazione nazionali degli Stati membri possono avere funzionalità simili.
- (5) Il Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) ha elaborato norme tecniche per semplificare le procedure delle transazioni, contribuendo così alla crescita del commercio mondiale. Tali norme riguardano l'applicazione degli strumenti del commercio senza supporto cartaceo e descrivono i formati dei dati per lo scambio di informazioni. Il linguaggio di marcatura estensibile (eXtensible Markup Language - XML) è un formato standard di messaggio universalmente accettato per l'organizzazione e la descrizione dei dati di documenti come i certificati fitosanitari.
- (6) Il rispetto delle norme UN/CEFACT e l'utilizzo del formato XML dovrebbero quindi costituire una condizione essenziale per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici nell'Unione.
- (7) Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari e istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web, che sono necessari per diffondere un certo livello di fiducia nei mezzi di identificazione elettronica.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).⁽³⁾ Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).